



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell'interno;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina sul cognome contenuta nel d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Attualmente il predetto d.P.R. n. 396/2000 disciplina il procedimento per il cambiamento del cognome di chi ne faccia richiesta in più fasi, con l'istruttoria demandata al prefetto territorialmente competente e la decisione, mediante decreto, rimessa al Ministero o al prefetto stesso a seconda dei casi (artt. 84-94 d.P.R. n. 396/2000).

La complessità del procedimento ha indotto l'Amministrazione interessata a proporre un intervento normativo di semplificazione che individui il prefetto quale unica autorità decisionale in materia, attribuendogli anche le competenze attualmente esercitate dal Ministero.

RILEVATO

Lo schema di decreto apporta modifiche al d.P.R. n. 396/2000 che investono esclusivamente le competenze istituzionali dell'autorità prefettizia e non incidono sul trattamento dei dati personali.

L'Autorità non ravvisa, pertanto, criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali e non ha, conseguentemente, osservazioni da formulare sul contenuto dell'articolato.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina sul cognome contenuta nel d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Roma, 27 aprile 2011

IL PRESIDENTE



IL RELATORE



IL SEGRETARIO GENERALE





**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI

GPDP - Ufficio Garante Privacy
Roma, 06/05/2011
Prot. 0009562 / U
Pasc. 71440



Ministero dell'Interno
Ufficio affari legislativi e
relazioni parlamentari
Piazza Viminale, 1
00184 Roma

Oggetto: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina sul cognome contenuta nel d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Si trasmette copia del parere espresso dal Garante sullo schema di decreto ministeriale in oggetto concernente le modifiche delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina sul cognome.

IL DIRIGENTE

(Dr. Mario de Bernart)





Decreto N° 213 - 11 (sc). 8

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Seduta del 3 novembre 2011

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

VISTO l'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 2011 e trasmesso con nota del 5 agosto 2011 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (All. 1);

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 14 settembre 2011, nel corso della quale l'ANCI ha espresso il proprio assenso tecnico sullo schema di decreto in argomento;

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in argomento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. (All. 1)

Il Segretario

Dott.ssa Marcella Castronovo

Marcella Castronovo



Il Ministro dell'interno

Dr. Roberto Maroni

Roberto Maroni



Affari Legislativi
Prot. Ingresso del 23/12/2011
Numero:
Classificazione:



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 4864/2011

Roma, addì 23 DICEMBRE 2011

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
4926/2011, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**SCHEMA RECANTE MODIFICA IN
MATERIA DI STATO CIVILE
RELATIVAMENTE ALLA
DISCIPLINA DEL NOME E DEL
COGNOME**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E
RELAZIONE PARLAMENTARI
(.....)

Segretario Generale
Nito Parrella

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Numero 4864/2011 e data 23/12/2011



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 6 dicembre 2011

NUMERO AFFARE 04926/2011

OGGETTO:

Ministero dell'interno.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica: "*Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396*".

LA SEZIONE

VISTA la relazione prot. n. 22/A 2010001422 del 7 novembre 2011, con la quale il Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore consigliere Elio Toscano;

PREMESSO

Lo schema di regolamento in oggetto, proposto dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, è volto a modificare la disciplina dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome, come espressa dagli articoli da 84 a 94 del Titolo X del *"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, emanato con il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in attuazione dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127"*, che ha sancito il transito dei compiti di governo in materia dal Ministero della giustizia al Ministero dell'interno.

In particolare, il Titolo X, che l'Amministrazione proponente intende modificare con la novella in esame, prevede che, dopo la presentazione dell'istanza di modifica del nome o del cognome al prefetto territorialmente competente, che ne cura l'istruzione, il procedimento possa essere definito dal prefetto stesso, come nel caso di richiesta di cambiamento del cognome che appaia ridicolo o riveli l'origine naturale, oppure svilupparsi in modo più complesso con il coinvolgimento del Ministero dell'interno, a cui risale la competenza a decidere sulla richiesta di cambiamento nei casi in cui si renda necessario la ponderazione dell'interesse pubblico con quello privato. L'esperienza ultradecennale maturata nell'applicazione della disciplina suddetta ha rivelato alcune criticità, sottolineate anche dalla giurisprudenza, correlate sia all'eccessiva durata del procedimento, allorché la decisione compete al Ministero, sia all'aumento delle istanze connesse alle crescenti aspettative della società civile, che vedono - ad esempio - nell'aggiunta del cognome materno a quello

paterno, l'effettiva parificazione dei coniugi prevista dall'art. 29 della Costituzione.

La novella, preso atto della necessità di un intervento normativo di semplificazione, individua il prefetto quale unica autorità decisionale in materia, attribuendogli anche le competenze attualmente esercitate dal Ministero, che continuerà ad emanare le direttive e le linee interpretative al fine di assicurare all'attività la necessaria coerenza normativa e l'omogeneità dell'applicazione.

Lo schema di decreto consta di 8 articoli.

L'art. 1 definisce l'oggetto del regolamento, circoscrivendo le modifiche e le abrogazioni, recate dalle disposizioni in esso contenute, al Titolo X del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

L'art. 2 sostituisce il comma 1 dell'art. 89 del d.P.R. n. 396 e riconduce in capo al prefetto competente l'intera procedura, attualmente ordinata fra centro e periferia, tenuto conto anche delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che hanno ritenuto legittima la richiesta, sempre più frequente, di aggiunta del cognome materno a quello paterno.

Il comma 1 del nuovo art. 89 viene poi integrato con la previsione espressa che il richiedente esponga le ragioni nella domanda, analogamente a quanto oggi previsto dall'art. 84 per il procedimento rimesso alla competenza del Ministro.

L'art. 3 introduce, all'art. 90 del d.P.R. n. 396 del 2000, il comma 1-bis, che prevede la pubblicazione, all'albo pretorio del comune di nascita e di residenza del richiedente, dell'avviso contenente la

domanda di cambiamento del nome e del cognome, autorizzata dal prefetto con proprio decreto.

L'art. 4 sostituisce integralmente l'art. 91 del d.P.R. n. 396 del 2000, prevedendo, per l'opposizione alla domanda, il termine di trenta giorni, sia dall'affissione, sia dalla notificazione.

L'art. 5 modifica l'articolo 92 del d.P.R. n. 396 del 2000, adeguandone la disciplina alla procedura, introdotta dal precedente articolo 3, che prevede la notificazione ai controinteressati.

Sul punto si evidenzia in relazione che la nuova formulazione dell'art. 92 mantiene la stessa rubrica della disposizione vigente. In tal modo si vuole salvaguardare il principio, anche di fronte all'evoluzione registrata nella società in materia di cambiamento del nome e del cognome, della permanenza, comunque, di una potestà discrezionale dell'autorità amministrativa a pronunciarsi sulla domanda, con ciò escludendo che sussista un diritto soggettivo perfetto o incondizionato del richiedente al mutamento del nome e del cognome.

L'art. 6 indica le norme abrogate in maniera espressa per effetto delle modifiche introdotte al procedimento amministrativo del cambiamento del nome e del cognome.

L'art. 7 reca la clausola di invarianza della spesa con la specificazione che agli adempimenti previsti dal regolamento l'Amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'art. 8, infine, prevede l'entrata in vigore del regolamento sessanta

giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CONSIDERATO

Va innanzitutto premesso che, relativamente al provvedimento in esame, è stato acquisito l'avviso favorevole del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro della giustizia in quanto coproponenti, nonché del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza Stato- città ed autonomie locali.

Va, poi, considerato che dall'esame della relazione e del testo del provvedimento risulta evidente il rilievo che il Ministero dell'interno ha inteso dare alla semplificazione del procedimento de qua, in ragione delle nuove esigenze espresse dalla società civile e del progressivo contenimento della durata dei procedimenti amministrativi, che non soltanto è previsto dalla legislazione vigente, ma costituisce parametro fondamentale per misurare in concreto il rispetto del principio costituzionale di buona amministrazione.

Merita, altresì, di essere messo in rilievo l'intento del provvedimento in esame di ampliare ed agevolare l'intervento nel procedimento di coloro che potrebbero aver interesse a fare opposizione all'istanza di cambiamento, prevedendo che il decreto prefettizio di autorizzazione alla pubblicazione per sunto della domanda possa prescrivere l'obbligo per il richiedente di notificare il sunto a determinati soggetti.

Per quanto attiene, infine, ai profili formali dello schema di decreto, la Sezione suggerisce la seguente correzione al preambolo: riposizionare il secondo "visto", nel quale si richiama l'art. 17, comma 2, della l. n.

400 del 1988, immediatamente prima di "Acquisito il parere della Conferenza Stato...".

Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, si esprime parere favorevole al testo dello schema proposto.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.


L'ESTENSORE

Elio Tescano



IL PRESIDENTE

Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

Massimo Meli

